



Sentenza n.202/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott. Andrea Costa I referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37587** del registro

di segreteria, nei confronti di:

ALTAVILLA Teresa (LTVTRS56L52F284I), nata a Molfetta (BA) il 12.07.1956 e residente a Brindisi, in Via Filomeno Consiglio, n. 40;

DE MITRI Anna Maria (DMTNMR56A43B180S), nata a Brindisi il 03.01.1956 ed ivi residente, in Viale Leonardo da Vinci, n. 40;

DE TUGLIE Giuliana (DTGGLN61R49E563N), nata a Leverano (LE) il 09.10.1961 e residente a Ostuni (BR), in Viale Aldo Moro, n. 7,

non costituite, contumaci.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024 – con l’assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti – il giudice relatore Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. Fernando Gallone, come da verbale in atti (nessuno comparso per le parti convenute).

Ritenuto in

F A T T O

	1. – La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 6 maggio 2024 e	
	ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio a titolo di	
	dolo le signore Altavilla Teresa, De Mitri Anna Maria e De Tuglie Giuliana,	
	dipendenti della Regione Puglia-Uffici di Brindisi, per sentirle condannare al	
	risarcimento in favore della Regione, delle seguenti somme:	
	- Altavilla Teresa, per complessivi € 1.488,97, di cui € 278,26 a titolo di danno	
	patrimoniale ed € 1.210,71 a titolo di danno all’immagine;	
	- De Mitri Anna Maria, per complessivi € 838,36, (solo) a titolo di danno	
	all’immagine, attesa l’integrale rifusione del danno patrimoniale;	
	- De Tuglie Giuliana, per complessivi € 3.371,72, di cui € 446,78 a titolo di	
	danno patrimoniale ed € 2.924,94 a titolo di danno all’immagine.	
	La richiesta attorea afferisce alle condotte di falsa attestazione di presenza in	
	ufficio da parte delle dipendenti, segnalate alla Procura Regionale con nota	
	prot. AOO_106/PROT 04.06.2020 - 0009974 dall’Ufficio per i Procedimenti	
	Disciplinari del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e	
	Organizzazione della Regione Puglia.	
	La contestazione attorea si appunta sulle seguenti ore di assenza ingiustificata	
	e fraudolenta dal servizio:	
	- per la De Tuglie, 81 ore e 06 minuti, ricadenti nel periodo ricompreso tra il	
	16 luglio ed il 14 novembre 2018;	
	- per l’Altavilla, 43 ore e 23 minuti, ricadenti nel periodo ricompreso tra il 16	
	luglio ed il 15 novembre 2018;	
	- per la De Mitri, 38 ore e 28 minuti, ricadenti nel periodo ricompreso tra il 16	
	luglio ed il 15 novembre 2018.	
	Il P.M. rappresenta che l’illiceità di tali condotte, in ambito penale è stata	
	2	

	oggetto di sentenza, passata in giudicato, n. 293/2022 del GUP presso il	
	Tribunale di Brindisi, di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.	
	444 c.p.p.	
	Ha perciò proceduto a chiamare in giudizio la predette, contestando loro	
	l'integrazione di una fattispecie di danno erariale di natura patrimoniale e	
	all'immagine, ai sensi dell'art. 55- <i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 165 del	
	2001, inserito dal decreto legislativo n. 150 del 2009, a mente del quale il	
	dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria	
	presenza in servizio, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative	
	sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso	
	corrisposto, a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la	
	mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti	
	dall'amministrazione.	
	Sotto il profilo della quantificazione del danno, i sopra indicati importi sono	
	stati indicati dal Dirigente dell'U.P.D. della Regione Puglia nella nota	
	AOO_106/Prot/31/05/2023/0007321 del 31/05/2023 (in atti), sulla base del	
	numero di ore di assenza rilevate nell'ordinanza cautelare penale che ha attinto	
	le odierne convenute, <i>“maggiorate di eventuali voci retributive non</i>	
	<i>conteggiate nel provvedimento cautelare”</i> .	
	L'offesa all'immagine dell'ente regionale sarebbe, invece, secondo il P.M.,	
	<i>“di tutta evidenza, anche al di là dell'ampiezza del clamor fori, in ragione del</i>	
	<i>fatto che, comunque, a fronte di accadimenti di tale comprovata gravità,</i>	
	<i>l'immagine stessa dell'Amministrazione non può non uscirne sminuita”</i> ,	
	<i>clamor fori</i> comunque attestato dalla <i>“...molteplicità e [dal] l'incisività degli</i>	
	<i>articoli di stampa che hanno dato grande risalto mediatico alla vicenda in</i>	
	3	

	<i>esame” ... “ (si vedano articoli allegati al doc. 8) ”.</i>	
	In via equitativa e sulla base del criterio presuntivo concorrente introdotto	
	dall’art. 1, comma 1- <i>sexies</i> della legge n. 20 del 1994, la parte attrice ha	
	complessivamente determinato tale voce di danno nella somma pari al doppio	
	del danno patrimoniale originario.	
	2. – Nonostante la corretta notificazione dell’atto di citazione effettuata dalla	
	Procura, nessuna delle convenute si è costituita in giudizio, ragion per cui ne	
	va dichiarata la contumacia.	
	Tuttavia, in data 28.06.2024 l’Avv. Oreste Nastari, nell’interesse della sig.ra	
	Anna Maria De Mitri, richiamato l’atto di citazione per cui è causa notificatole	
	il 15.05.2024, ha comunicato alla Procura regionale di avere pagato, con	
	bonifico effettuato in data 19.06.2024, la somma complessiva di € 978,37, di	
	cui € 838,36 contestata in citazione (a titolo di danno all’immagine), oltre	
	rivalutazione monetaria, allegando copia del bonifico, della comunicazione	
	della Regione e depositando successivamente le reversali d’incasso della	
	Regione Puglia n. 66948 e n. 66949 del 24.06.2024.	
	Parimenti, in data 4.09.2024 l’Avv. Manlio Conte, nell’interesse della sig.ra	
	Teresa Altavilla, pur senza costituirsi in giudizio, in riferimento all’atto di	
	citazione per cui è causa notificatole il 23.05.2024, ha comunicato alla Sezione	
	di avere pagato, con versamento tramite bollettino <i>CBILL</i> eseguito in data	
	19.07.2024, la somma complessiva di € 1.740,61, di cui € 1.488,97 contestata	
	in citazione a titolo sia di danno patrimoniale che di danno all’immagine, e la	
	rimanente somma a titolo di accessori, allegando copia delle Reversali di	
	incasso della Regione Puglia n. 78489 e n. 78490 del 30.07.2024.	
	Ha chiesto quindi lo stralcio della propria posizione dal giudizio.	
	4	

	Con riferimento alla sig.ra De Tuglie, invece, nessun atto o comunicazione da	
	parte sua sono intervenuti, pur essendole stato dapprima notificato a mani	
	proprie l’invito a dedurre tramite l’UNEP del Tribunale di Brindisi in data	
	21.02.2024, e poi l’atto di citazione nel termine di legge al domicilio digitale	
	eletto in fase preprocessuale (in cui ha presentato proprie deduzioni),	
	segnatamente all’indirizzo di pec “demarioangela@avvocatibari.legalmail.it”	
	in data 13.05.2024.	
	3. – All’odierna udienza di discussione, il rappresentante del P.M. (nessuno	
	comparso per le convenute) ha concluso come da verbale in atti.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. – Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento in favore	
	della Regione Puglia, avanzata dalla Procura Regionale presso questa Sezione	
	Giurisdizionale della Corte dei conti, nei confronti delle convenute, all’epoca	
	dei fatti dipendenti della Amministrazione regionale - Uffici di Brindisi (siti	
	in via Tor Pisana, n. 120) – con inquadramento professionale, la De Mitri di	
	cat. B7S, la De Tuglie di cat. C5 e l’Altavilla di cat. D5 – sia delle somme da	
	loro indebitamente percepite in conseguenza dell’interruzione dolosa del	
	sinallagma contrattuale, dovuta a falsa attestazione della presenza in servizio,	
	che del conseguente danno all’immagine patito dall’amministrazione	
	regionale.	
	2. – In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere	
	riguardo alle convenute Altavilla e De Mitri, che hanno restituito	
	all’Amministrazione danneggiata quanto richiesto per effetto della odierna	
	5	

	azione di responsabilità amministrativa, come da versamenti effettuati seguiti	
	dall'effettivo incasso da parte della stessa Amministrazione.	
	In riferimento a tali posizioni, difatti, il soddisfacimento del diritto azionato,	
	avvenuto in tutti i casi dopo la citazione in giudizio delle stesse, è tale da	
	determinare, comunque, il sopravvenuto mutamento della situazione	
	sostanziale dedotta in causa e, per conseguenza, la cessazione della materia	
	del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.	
	3. – Va, invece, valutata nel merito la posizione della convenuta De Tuglie, la	
	quale si è arrestata alle restituzioni effettuate anteriormente alla notifica	
	dell'atto di citazione, scegliendo poi in sede processuale di non costituirsi.	
	Riguardo all'assenteismo nel pubblico impiego va svolta una premessa di	
	inquadramento generale.	
	Nel nostro ordinamento tale fenomeno è stato, negli ultimi decenni, oggetto di	
	plurimi interventi normativi, attesa la sua idoneità a compromettere, in via	
	generale il principio di buon andamento e il prestigio della p.a., e sul piano	
	della singola amministrazione, il sinallagma tra le prestazioni sotteso al	
	contratto di lavoro del dipendente pubblico, la cui retribuzione è finanziata	
	con risorse della collettività.	
	La fissazione, pertanto, nel corso del tempo, di varie disposizioni di principio	
	e di diversi obblighi in materia di orario di lavoro, di presenza in ufficio e di	
	accertamento di tale presenza, recepiti anche dalla contrattazione collettiva	
	(cui poi tale materia è rimasta affidata), è finalizzata a potenziare i livelli di	
	efficienza del settore pubblico, contrastando i fenomeni di scarsa produttività	
	e di assenteismo, tramite meccanismi funzionali a rilevare sia la qualità, che	
	la quantità del lavoro prestato nel settore pubblico, anche attraverso forme di	
	6	

	controllo automatizzato.	
	Tra i principi cardine della materia possono sicuramente annoverarsi i	
	seguenti: (i) l’obbligo del dipendente di osservare l’orario di lavoro	
	prestabilito e di documentarlo; (ii) l’obbligo per la p.a. datrice di lavoro di	
	accertare l’orario di lavoro anche attraverso sistemi automatizzati e obiettivi	
	di rilevazione; (iii) il dipendente è tenuto a svolgere sempre la propria	
	prestazione lavorativa nel posto di lavoro; può allontanarsi da esso, per motivi	
	personali e finanche professionali, anche se per poco tempo, solo se	
	previamente autorizzato dai propri superiori e dietro idonea giustificazione.	
	Ne consegue che anche le consumazioni al bar, fuori o dentro l’edificio,	
	devono essere autorizzate e quindi recuperate, di concerto con il dirigente	
	competente.	
	Ragion per cui, la liquidazione della retribuzione da parte dell’Ente-datore di	
	lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa,	
	se sotto il profilo civile configura la lesione dell’equilibrio patrimoniale del	
	rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativo-contabile è foriera di un	
	danno alle finanze della P.A. di appartenenza	
	Pacifica, e stratificata è, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo	
	cui, in caso di assenza non giustificata (dolosa o colposa) dal servizio, il danno	
	erariale è pari alla spesa sostenuta dal datore di lavoro pubblico per la	
	liquidazione della retribuzione corrisposta al dipendente assenteista, fatti salvi	
	eventuali, ulteriori, danni (quali quello da disservizio, o all’immagine) (cfr.,	
	<i>ex multis</i> , Sez. Giur. Molise, sent. n. 226 del 22 novembre 1996; Sez. Giur.	
	Veneto, n. 238 del 29 novembre 2000; Sez. Giur. Marche, n. 807 del 28 ottobre	
	2003; Sez. Giur. Sicilia, n. 2375 del 23 agosto 2004; Sez. Giur., n. 704 del 19	
	7	

	maggio 2005).	
	Sul fronte penale, invece, la Suprema Corte ha da sempre ritenuto integrato il	
	delitto di truffa aggravata in caso di allontanamento temporaneo dal luogo di	
	lavoro del pubblico dipendente effettuato senza registrare il periodo di assenza	
	mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, il c.d. <i>badge</i> (tra	
	le altre, Cass. Penale, Sez. II n. 19302, del 26.4.04; Sez. II, n. 34210 del	
	12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 2011).	
	Sotto il profilo normativo, senza voler ripercorrere i vari passaggi intervenuti	
	nel corso degli anni, è sufficiente richiamare il comma 2 dell’art. 55- <i>quinquies</i>	
	(introdotto dall’art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), del D. Lgs. n. 165	
	del 2001, c.d. testo unico del pubblico impiego (“TUPI”), il quale, dopo aver	
	introdotto, nel comma 1, una fattispecie incriminatrice speciale, ossia un reato	
	proprio del pubblico dipendente, indicando la condotta rilevante,	
	alternativamente: a) nell’attestare <i>“falsamente la propria presenza in servizio,</i>	
	<i>mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre</i>	
	<i>modalità fraudolente”</i> , ovvero nel giustificare <i>“l'assenza dal servizio</i>	
	<i>mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di</i>	
	<i>malattia”</i> , nel comma 2, attraverso il rinvio al precedente comma, ha tipizzato	
	la fattispecie di responsabilità amministrativa del pubblico dipendente per	
	condotta assenteista, in tal guisa dando attuazione ai sopra richiamati dettami	
	giurisprudenziali: <i>“Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la</i>	
	<i>responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a</i>	
	<i>risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di</i>	
	<i>retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,</i>	
	<i>nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione”</i> [“ <i>nonché il danno</i>	
	8	

	<i>presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica,</i>	
	<i>ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e devono essere, in ogni</i>	
	<i>caso, oggettivamente rilevabili (attraverso appunto i sistemi automatizzati,</i>	
	<i>laddove, come nel caso di specie, installati), e documentati, vuoi nelle ipotesi</i>	
	<i>in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, vuoi nei</i>	
	<i>casi contrari, essendo, come più volte specificato, la presenza nel luogo di</i>	
	<i>lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella</i>	
	<i>latamente definibile come accessoria. La Pubblica Amministrazione non</i>	
	<i>consente, a fronte degli interessi che è chiamata a tutelare, che ci si assenti</i>	
	<i>dal servizio al di fuori delle ipotesi normate, di talché ogni e qualsivoglia</i>	
	<i>fruizione di giorni o permessi che consentano l'allontanamento dal luogo di</i>	
	<i>lavoro è procedimentalizzata e delle fasi di detto procedimento,</i>	
	<i>inevitabilmente, viene conservata la relativa documentazione....In altre</i>	
	<i>parole, non appare possibile ritenere giustificata un'assenza dal servizio con</i>	
	<i>argomentazioni introdotte a posteriori, laddove non esista traccia alcuna,</i>	
	<i>negli atti conservati dall'amministrazione medesima, di richieste di congedo,</i>	
	<i>di autorizzazione alla eventuale missione o della autorizzazione</i>	
	<i>all'allontanamento dall'ufficio in genere; né la prova di tale giustificazione,</i>	
	<i>in assenza della documentazione di cui si è detto, può essere fornita attraverso</i>	
	<i>testimonianze, o attraverso il generico richiamo ad esigenze lavorative</i>	
	<i>(controllo del territorio), che non esimono il pubblico dipendente</i>	
	<i>dall'assolvere al fondamentale dovere di attestare la presenza in ufficio</i>	
	<i>attraverso l'unico mezzo previsto e consentito, ossia la timbratura del badge”</i>	
	<i>(in termini, C. Conti, Sez. Reg. Sardegna, sent. n. 114 del 20/9/2017).</i>	
	<i>Per quanto riguarda, invece, le specifiche disposizioni in materia di orario di</i>	

	lavoro stabilite presso la sede di Brindisi della Regione Puglia, dagli atti di	
	indagine è emerso che l’orario lavorativo nell’arco temporale in cui si sono	
	dipanati i fatti di causa era articolato su cinque giornate lavorative alla	
	settimana, con un impiego di sei ore il lunedì, mercoledì e venerdì e di nove	
	ore nei giorni di martedì e giovedì; che ciascun dipendente era dotato di un	
	<i>badge</i> personale da <i>strisciare</i> in appositi apparecchi marcatempo situati in	
	corrispondenza di vari ingressi della sede lavorativa; che i medesimi	
	dipendenti erano tenuti ad utilizzare tale tesserino in ogni caso di	
	allontanamento dalla sede di lavoro, specificando il codice di uscita sia per	
	motivi di servizio che personali; che per ogni permesso doveva essere	
	presentata in cartaceo una specifica richiesta da autorizzare da parte del capo	
	servizio e da registrare sul sistema di rilevazione delle presenze (cfr., a	
	conforto, anche l’Ordinanza del Tribunale -Sez. GIP di Brindisi del	
	26.11.2019, avente per oggetto l’applicazione della misura cautelare, pag. 16	
	e ss. e poi, per quanto riguarda specificamente la posizione della De Tuglie,	
	pag. 516 e ss.).	
	4. – Tanto premesso, facendo applicazione dei sopra richiamati indirizzi	
	giurisprudenziali e principi e disposizioni di settore e ordinamentali, ad avviso	
	del Collegio dalle emergenze processuali emerge con chiarezza l’abuso, da	
	parte della convenuta De Tuglie, della propria posizione di dipendente	
	pubblico, la quale si è più volte e con costanza assentata dalla sua sede di	
	servizio durante l’orario di lavoro, senza autorizzazione, senza <i>strisciatura</i> del	
	cartellino magnetico e senza alcuna giustificazione.	
	Non costituendosi in giudizio, la convenuta non ha prodotto giustificazioni di	
	sorta né di carattere generale, né a corredo delle singole assenze perpetrate	
	11	

	nell’arco di tempo attenzionato dalla Guardia di Finanza; di conseguenza, per	
	quanto il principio processuale di non contestazione non sia applicabile in caso	
	di contumacia, la documentazione probatoria prodotta a sostegno dell’accusa	
	consente di ritenere ampiamente dimostrato quanto dedotto da parte attrice.	
	Proprio sotto tale profilo, va precisato che in fattispecie di assenteismo – quale	
	quella che qui occupa – alla parte attrice è sufficiente dimostrare	
	l’allontanamento dalla sede di servizio senza avere effettuato la dovuta	
	timbratura, spettando poi al debitore-convenuto allegare la prova	
	dell’adempimento o del corretto adempimento, quale fatto estintivo o	
	modificativo del diritto azionato dal creditore, trattandosi di fatto riferibile alla	
	sua sfera di azione, in coerenza con la regola della ripartizione dell’onere della	
	prova dettata dall’art. 2697 c.c. (ad es., allegando autorizzazioni o permessi di	
	sorta del dirigente competente, dichiarazioni testimoniale di colleghi o di terzi,	
	foglio uscita automezzi vistato dal capo servizio o area, presunzioni, e così	
	via).	
	In particolare, dalle osservazioni effettuate dagli Ufficiali di P.G. procedenti	
	mediante videoriprese ed attività di OCP (osservazione, controllo e	
	pedinamento), dalla acquisizione documentale – corredata dalle dichiarazioni	
	rese dai funzionari e dirigenti della Regione Puglia – emerge che l’incolpata	
	ha tenuto condotte sistematicamente tese ad abbandonare il posto di lavoro e	
	a dissimularne l’allontanamento in taluni casi per pause (c.d. caffè) di diversi	
	minuti, in altri e svariati per tempi molto più ampi, arrivando in numerosi casi	
	a omettere di svolgere la propria attività lavorativa anche per alcune ore al	
	giorno (ad es., h 4,35 in data 17.7.2018; h 5,09 in data 7.8.2018; h 4,14 in data	
	23.8.2018; h 2,37 in data 28.8.2018, e così via).	

	E tanto faceva per il disimpegno di incombenze personali come acquisti presso	
	locali commerciali tipo supermercati (rientrando spesso dal cancello di via Tor	
	Pisana con buste di acquisti), negozi di abbigliamento (come in data	
	4.10.2018); per prendere un caffè o altra consumazione in bar fuori dalla sede	
	della Regione e anche in centro città; per passeggiate fuori sede, come ad es.	
	in data 4.10.2018, il tutto uscendo il più delle volte dalla porta secondaria della	
	sede; nelle giornate di rientro (martedì e giovedì), con sistematicità, dopo aver	
	<i>beggato</i> la fine della pausa dal lavoro (che di solito era di circa quindici	
	minuti), invece di rientrare in ufficio si allontanava per buona parte del turno	
	dal posto di lavoro.	
	Deve, pertanto, reputarsi pienamente sussistente l'elemento oggettivo	
	dell'illecito amministrativo in parola, tanto da ritenere raggiunta la prova che	
	la convenuta abbia attestato falsamente la propria presenza in servizio,	
	omettendo fraudolentemente la dovuta timbratura del <i>badge</i> tutte le volte in	
	cui ha interrotto la propria prestazione lavorativa per finalità estranee a quelle	
	di servizio.	
	Circa l'elemento psicologico, si ritiene connotata dal dolo la condotta	
	imputabile alla convenuta: la dinamica dei fatti, l'abuso ripetuto della qualità	
	di dipendente pubblico, la falsa attestazione della propria presenza in ufficio	
	o dell'assenza motivata da esigenze di servizio, il compimento di gravi e	
	reiterati atti contrari ai doveri d'ufficio, la documentazione probatoria e gli atti	
	dell'indagine penale (per quanto l'accertamento compiuto in sede penale non	
	sia sfociato in una sentenza di condanna basata su un riscontro pieno dei fatti),	
	denotano la sussistenza dell'effettiva consapevolezza, in capo al soggetto	
	agente, del carattere antigiuridico del proprio comportamento, lesivo	

	dell'interesse finanziario intestato all'Amministrazione pubblica danneggiata.	
	La natura onerosa del contratto di lavoro, nella specie pubblico, discendente	
	dal nesso sinallagmatico tra lo scambio di prestazione lavorativa dietro	
	corrispettivo, implica che l'assenza ingiustificata dal servizio configuri la	
	lesione dell'equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio.	
	Alla liquidazione della retribuzione da parte dell'Ente-datore di lavoro non è	
	corrisposta, nel caso di specie, la utilità e i corrispondenti vantaggi prodotti	
	dalle prestazioni lavorative.	
	Il <i>modus operandi</i> sopra descritto ha consentito alla convenuta di ricevere	
	indebitamente la retribuzione corrisposta dalla Regione Puglia per le ore di	
	lavoro in cui artatamente risultava in servizio – in totale 81 ore e 06 minuti –,	
	pari a complessivi € 1.462,47, di cui € 1.015,68 già restituiti spontaneamente	
	(da qui la richiesta di restituzione della minor somma residua da parte del	
	P.M., pari a € 446,78).	
	In punto di quantificazione, il Collegio ritiene convincenti i criteri di calcolo	
	utilizzati dalla Procura che, a sua volta, rimanda a quelli elaborati dalla	
	Regione Puglia con nota <i>r_puglia/AOO_106/Prot/31/05/2023/0007321</i> del	
	31/05/2023 (cfr. il prospetto allegato al doc. 8 e i quadri sinottici allegati al	
	doc. 10, ove in particolare si fa riferimento alle specifiche voci retributive di	
	ciascun dipendente, sulla scorta delle quali è stato calcolato il danno	
	patrimoniale e sono stati allegati i cedolini da cui si evincono le predette voci)	
	dove, correttamente, si fa riferimento all'importo della retribuzione oraria al	
	lordo degli oneri sociali e di altre voci del salario accessorio a carico dell'Ente	
	di cui godeva la dipendente; oneri che, evidentemente devono essere	
	computati nel costo orario sopportato dal datore di lavoro per i periodi di	
	14	

tempo non lavorati ma retribuiti, secondo il principio, ormai consolidato di questa Corte (anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Riunite), che vuole che la restituzione di quanto indebitamente percepito avvenga al lordo delle ritenute; e tanto giustifica il maggior importo richiesto in citazione rispetto a quello individuato nel provvedimento cautelare del giudice penale, sopra richiamato.

Sulla base di tali considerazioni, il danno patrimoniale cagionato dalla su nominata dipendente pubblica alla propria amministrazione risulta correttamente determinato nella residua somma di € 446,78 (decurtato quindi della somma già corrisposta spontaneamente dalla De Tuglie alla Regione).

5. – Riguardo al danno all'immagine, preliminarmente il Collegio osserva che alle condotte oggetto dei rilievi della Procura contabile è applicabile, *ratione temporis*, il citato secondo comma dell'art. 55-*quinquies* del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, entrato in vigore il 15 novembre 2009), anche se la fattispecie di illecita assenza dal servizio era già stata oggetto di pronunce di condanna per danno erariale *sub specie* di danno all'immagine della P.A., ancor prima che le stesse trovassero adeguata copertura normativa nel 2009 mercé l'introduzione di un'ipotesi tipizzata di responsabilità amministrativa (cfr., ad es., Sez. giur. Molise, sentenze n. 123 e 127 del 23.9.2009; Sez. giur. Veneto, sent. n. 557 del 16.7.2009; Sez. giur. Umbria, sent. n. 63 del 24.6.2009).

Ciò premesso, e senza ripercorrere l'evoluzione che ha portato la giurisprudenza di legittimità e di questa Corte ad elaborare la nozione di tale nocumento (tra le più significative, cfr.: SS.RR., 23 aprile 2003, n. 10/QM/03; Sez. I centrale, 18 giugno 2004, n. 222/A; Sez. giur. reg. Calabria, 22 ottobre

	2003, n. 859 e 29 settembre 2005, n. 917; Sez. giur. reg. Umbria, 12 dicembre	
	2005, n. 444), è appena il caso di ricordare che il <i>danno all'immagine e al</i>	
	<i>prestigio</i> della Pubblica Amministrazione – riconducibile alla categoria del	
	danno <i>non patrimoniale</i> , ex art. 2059 cod. civ. – consiste nella diminuita	
	reputazione dell'ente presso i consociati, conseguente alla lesione di diritti	
	fondamentali della persona, anche giuridica pubblica riconosciuti e garantiti	
	dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la <i>Pubblica Amministrazione</i> nel	
	suo complesso (Corte conti, Sez. III, n. 335 del 2009; Cass. sentenze nn. 8827,	
	8828 del 2003, n.12929 del 2007, n. 26972 del 2008).	
	Alla luce dunque dei principi affermati dalle Sezioni di appello della Corte dei	
	conti (<i>ex plurimis</i> , Sez. III, n. 143/2009; Sez. II n. 106/2008) e del su riferito	
	orientamento della Corte di cassazione, compendiato in particolare nella	
	sentenza n.12929 del 2007 (successivo a SS.RR. n. 10/QM/2003), e nelle	
	Sezioni Riunite di questa Corte (secondo cui « <i>il danno all'immagine della</i>	
	<i>Pubblica amministrazione ... coincide non già con il fatto lesivo ..., ma con</i>	
	<i>la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una “conseguenza” (art. 1223</i>	
	<i>c.c.) del fatto lesivo</i> »: Corte conti, SS.RR. sent n. 1/2011/QM; cfr., Sezione	
	Prima sent. n. 316 del 2011), reputa la Sezione che nella presente fattispecie	
	ricorrano tutti gli elementi costitutivi che caratterizzano tale tipologia di	
	pregiudizio non patrimoniale arrecato all'Amministrazione dal proprio	
	dipendente, incontestabilmente sottoposto alla giurisdizione di questa Corte.	
	In particolare:	
	- il criterio oggettivo – cioè la materialità del fatto posto in essere dalla parte	
	convenuta – rinviene, come detto, dall'accertamento compiuto in sede penale,	
	riconosciuto e confermato anche in questa sede;	

	- quanto al criterio soggettivo – da riferire alla collocazione funzionale del	
	soggetto – è evidente che esso vada riguardato con riferimento tanto alla	
	natura professionale dell’attività prestata dal convenuto (impiegato con la	
	qualifica di istruttore cat. C5 della Regione - sede di Brindisi), che alla	
	rilevanza e alle funzioni svolte dall’Amministrazione di appartenenza,	
	funzionali all’attuazione delle funzioni di Amministrazione del Patrimonio. In	
	base a tali elementi, non è contestabile che la predetta ben avrebbe potuto	
	valutare <i>ex ante</i> e con piena cognizione tanto la liceità/illiceità della propria	
	condotta, quanto le conseguenze che ne sarebbero potute derivare a lei	
	personalmente e al datore di lavoro;	
	- quanto al criterio sociale – cioè, alla rilevanza che ha contraddistinto la	
	vicenda, nonché al cosiddetto “allarme sociale” che da essa è scaturito – il	
	Collegio rileva che nel caso di specie non può dubitarsi che la condotta	
	assenteista realizzata con modalità fraudolente dal convenuto abbia arrecato	
	pregiudizio all’immagine della Regione, come è dimostrato dagli articoli di	
	giornale allegati dall’attore pubblico (doc. 29 in allegato al doc. 8) e dalla vasta	
	eco mediatica che la vicenda ha avuto e di cui ancora oggi vi è traccia <i>on line</i> .	
	Né può valere ad attenuare la sua responsabilità in punto di danno	
	all’immagine la considerazione che gli illeciti in parola siano stati commessi	
	da decine di dipendenti, non distinguendosi, anche lei, in tale contesto di	
	generale abuso delle funzioni pubbliche, anzi ben contribuendo <i>pro-quota</i> a	
	generare quella sfiducia dei cittadini e degli utenti del servizio pubblico nei	
	confronti della P.A., cui dianzi si accennava e che costituisce il fulcro del	
	danno in parola.	
	Attenendo poi tale pregiudizio ad un bene immateriale, osserva il Collegio che	

	la relativa prova è, in ogni caso, eminentemente presuntiva, potendo costituire	
	anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (Cass.	
	sent. n. 26972 del 2008), mentre la sua quantificazione va disposta in	
	considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in	
	via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile l'esatta	
	determinazione dell'ammontare di un danno di tale natura (Corte conti, Sez.	
	III, sent. n. 143/2009, cit.; Cfr. Sez. Liguria, sent. n. 184 del 2012), né	
	potendosi applicare il criterio presuntivo indicato dalla Procura,	
	evidentemente immaginato dal legislatore per ben diverse fattispecie di danno	
	all'erario.	
	Di conseguenza, la Sezione stima congrua la quantificazione del danno non	
	patrimoniale nello stesso importo accertato a titolo di danno patrimoniale e	
	perciò in € 1.462,47, sulla base degli elementi sintomatici in parte già	
	esaminati ed indicati, quali:	
	- la rilevanza sociale e le funzioni svolte dall'Amministrazione di	
	appartenenza, ente territoriale rappresentativo degli interessi dell'intera	
	collettività regionale;	
	- la collocazione funzionale del soggetto, comunque rivestito di un certo	
	compito all'interno dell'Amministrazione (quale istruttore cat. C5 e perciò	
	non assegnatario di compiti meramente esecutivi);	
	- l'oggettiva rilevanza dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale (la	
	alterazione dei dati attestanti la presenza in servizio al fine di procurarsi un	
	ingiusto profitto), che presuppongono la coscienza e volontà di concepire e	
	perpetrare una tale manovra truffaldina;	
	- la reiterazione dei comportamenti per cui è causa;	
	18	

	- la negativa impressione suscitata all'esterno della stessa Amministrazione.	
	6. – In conclusione, e in sintesi:	
	i) va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei riguardi delle	
	convenute Altavilla Teresa e De Mitri Anna Maria;	
	ii) deve essere affermata, nei sensi delle considerazioni che precedono, la	
	responsabilità amministrativa della convenuta De Tuglie Giuliana, per i fatti	
	oggetto di causa, con conseguente sua condanna al risarcimento in favore della	
	Regione Puglia della complessiva somma di € 1.909,25, di cui € 446,78 a titolo	
	di danno patrimoniale ed € 1.462,47 a titolo di danno all'immagine, ricalcolato	
	come sopra in via equitativa. Sulla sola somma indicata a titolo di danno	
	patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, calcolati a	
	decorrere dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento;	
	iii) le convenute vanno condannate, in via solidale, al pagamento delle spese	
	di sentenza, che si liquidano con nota a margine della sentenza giusta l'art. 31,	
	comma 5 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	37587 del registro di segreteria:	
	- dichiara la contumacia delle convenute;	
	- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza	
	di interesse nei riguardi delle convenute Altavilla Teresa e De Mitri Anna	
	Maria, sopra meglio generalizzate;	
	- accoglie la domanda risarcitoria proposta nei confronti di De Tuglie	
	Giuliana, sopra meglio generalizzata e, per l'effetto, la condanna al	
	19	

	risarcimento del danno a favore della Regione Puglia pari alla complessiva	
	somma di € 1.909,25, di cui € 446,78 a titolo di danno patrimoniale ed €	
	1.462,47 a titolo di danno all'immagine. Sulla sola somma indicata a titolo di	
	danno patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, calcolati	
	a decorrere dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo pagamento;	
	- condanna le convenute al pagamento, in via solidale, delle spese di sentenza,	
	che si liquidano con nota a margine.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.	
	Il relatore-estensore	Il Presidente
	(Marcello Iacubino)	(Pasquale Daddabbo)
	Depositata in Segreteria il 14/10/2024	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174,	
	le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si	
	liquidano in € 244,97.	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	20	